



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 54/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TVA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
IN TECNICA DIGITALE “CANALE 6 TV”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3, COMMA 7,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. CONT/5/2016-PROC. 85/16/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*” e, in particolare, l’art. 3, comma 7, dell’allegato A) alla medesima delibera;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Toscana n. 22 del 25 giugno 2002, recante “*Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Toscana;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Toscana l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Toscana, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto n. CONT/5/2016 del 29 novembre 2016, ha contestato alla società TVA S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "CANALE 6 TV", la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per non aver rispettato l'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 15 settembre 2016 e le ore 24:00 del 21 settembre 2016.

2. Deduzioni della società

La società TVA S.r.l., cui il citato atto di contestazione è stato notificato in data 29 novembre 2016, con nota prot. n. AG-GEN-2016-29834-A del 23 dicembre 2016 ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- sebbene la voltura di autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo "CANALE 6 TV" in capo alla TVA S.r.l. sia avvenuta con Determina ministeriale del 6 luglio 2016, l'effettiva entrata in possesso dell'emittente da parte della Società è avvenuta solo nel mese di agosto inoltrato a causa di impedimenti lavorativi dei tecnici impegnati in altre attività;
- verificato che la macchina di trasmissione era fortemente datata e che la capacità del disco rigido non era in grado di ospitare la quantità di materiale video necessaria alla messa in onda del palinsesto programmato, pur di procedere con le trasmissioni, la Società ha preferito utilizzare i limitati mezzi a disposizione, vedendosi costretta a ripetere programmi già andati in onda;
- con difficoltà sono state reperite le risorse economiche per far fronte all'acquisto di una idonea apparecchiatura e dal mese di ottobre l'emittente è stata in grado di trasmettere in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'AGCOM, sanando completamente le anomalie verificatesi.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Toscana, con nota del 28 dicembre 2016, pervenuta all'Autorità in pari data (prot. n. 65325) ha ritenuto di confermare la violazione contestata, proponendo a questa Autorità l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale. Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società TVA S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per non aver rispettato l'obbligo di trasmettere almeno ventiquattro ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 15 settembre 2016 e le ore 24:00 del 21 settembre 2016.

La circostanza per la quale a causa di problemi tecnici dovuti alla vetustà della macchina di messa in onda la Società sia stata costretta a ripetere programmi già andati in onda, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull' esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo di trasmettere programmi per non meno di ventiquattro ore settimanali, escludendo dal computo delle ore di programmazione la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)*, e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società TVA S.r.l. deve ritenersi di lieve entità in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti e della circostanza per la quale la condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la Società.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La TVA S.r.l. ha dichiarato di aver sanato in un tempo adeguato le anomalie riscontrate all'apparecchiatura di trasmissione e di aver così posto in essere un appropriato comportamento ai fini dell'eliminazione delle conseguenze dell'infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Nel considerare che la Società ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative, si prende atto che quest'ultima non risulta destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società TVA S.r.l., relativo all'anno 2015, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura superiore a quella minima prevista per la violazione riscontrata;

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TVA S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "CANALE 6 TV" con sede in Monteriggioni (SI), Via del Pozzo n. 3/A, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 54/17/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 54/17/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi